

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1548)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIOVANNETTI, BACICCHI, COLAJANNI, BERTONE,
DI BENEDETTO, MERZARIO, CALIA, ABENANTE, ZICCARDI e GAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1974

Disposizioni a favore degli elettori italiani emigrati all'estero
per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, regionali,
amministrative e nel *referendum*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra attenzione ed alla vostra approvazione intende giungere alla emanazione di disposizioni che consentano l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche nazionali, regionali, amministrative e *referendum* agli elettori italiani emigrati all'estero.

Si tratta di un problema di particolare rilevanza che si trascina da molti anni e che deve trovare una definitiva soluzione evitando il ritorno dell'argomento in ogni vigilia elettorale. Conferma tale valutazione l'esistenza di altri disegni di legge e le ripetute iniziative presentate dalle Regioni e sistematicamente rinviate dal Governo.

Il Governo giustifica il suo operato con la tesi dell'illegittimità costituzionale affermando che le Regioni non hanno competenza legislativa in materia.

Tale affermazione — nel mentre nega la competenza specifica alle Regioni — dovrebbe trovare a sostegno l'iniziativa del Governo

che invece manca e sembra tuttavia non escludere la competenza nazionale. Difatti tale diritto è assicurato dal dettato costituzionale che garantisce il diritto di voto. Si tratta di un diritto che non può essere posto in mora, nè può essere impedito nè tantomeno limitato. Ciò significa che debbono essere emanate precise disposizioni che pongano gli elettori italiani, residenti all'estero, nella condizione di parità con gli italiani residenti nel territorio nazionale.

Che tale obbligo competa allo Stato, sembra inoltre definito, dal fatto che alle Regioni è negato il diritto di concedere sussidi in quanto mancherebbero le possibilità di accertamento dell'effettivo stato di bisogno ed inoltre per il motivo — sempre sostenuto dal Governo — che l'erogazione di sussidi in occasione di elezione è estraneo ai rapporti che possono essere invocati nella circostanza. Si sostiene inoltre che, in assenza di principi o disposizioni legislative statali che possano configurare un tipo di provvidenza del ge-

nere, la competenza della Regione non può essere consentita.

La necessità di definire il problema sul piano nazionale deriva quindi dal fatto che si nega alle Regioni il diritto di legiferare in materia. Ed inoltre sembra necessario anche per il motivo che se una Regione adottasse misure particolari in materia si determinerebbe una sperequazione rispetto alle altre ed ulteriori differenze sarebbero introdotte fra gli elettori residenti all'estero. Appunto per queste considerazioni presentiamo il presente disegno di legge.

La normativa statale in vigore prevede agevolazioni di trasporto ferroviario e marittimo valevoli per tutti gli elettori senza stabilire particolari qualificazioni per le consultazioni elettorali politiche, regionali, provinciali e comunali.

Appare quindi necessario definire i problemi relativi alle particolari qualificazioni. In questo campo non può tenersi in particolare evidenza la condizione specifica del cittadino italiano elettore residente all'estero.

In molte occasioni è stata sostenuta la necessità di trovare soluzioni atte a consentire l'esercizio del diritto di voto nel Paese di immigrazione. Tali proposte hanno però incontrato ed incontrano notevoli resistenze e difficoltà obiettive di attuazione di ordine pratico. Non si può non tener conto che l'emigrazione italiana nel mondo ha dimensioni enormi e persino di difficile valutazione anche per l'invalsa norma di cancellare dal registro di popolazione dei comuni i cittadini che emigrano all'estero. Tale norma deve essere revocata e con il presente disegno di legge si propone la modifica del primo comma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo. Inoltre per consentire l'esercizio del diritto di voto all'estero non basterebbero le attuali strutture consolari, che occorrerebbe dotare di specifici uffici elettorali. Sarebbero — ad avviso dei proponenti — sufficienti queste considerazioni per evidenziare le difficoltà che conseguono alle necessarie operazioni di controllo del diritto di voto, la garanzia della segretezza del voto e quella, infine, della libertà di esercizio di quel diritto.

Si rende quindi necessario emanare quei principi e quelle disposizioni legislative a livello statale per evitare una conflittualità con le Regioni che — subendo più da vicino la pressione e la richiesta degli emigrati — non desisteranno dall'insistere per definire il problema.

La stessa diversa e composita configurazione politica dei Paesi del globo non consente nè offre ovunque le stesse garanzie di libertà politica necessarie all'esercizio del diritto di voto. Tale valutazione presenta già un primo punto di impedimento all'emanazione di disposizione per l'esercizio del voto all'estero. Gli stessi partiti politici non sarebbero posti nella stessa condizione di parità per la necessaria propaganda elettorale. Nè è possibile pensare ad aree in cui tale diritto è consentito mentre in altre risulterebbe impedito.

Questa considerazione rende quindi obbligatoria la ricerca di una soluzione che ponga tutti gli elettori all'estero, che desiderano esercitare il loro diritto elettorale, nella stessa condizione. E quella condizione — ad avviso dei proponenti — non può che realizzarsi nel proprio luogo di origine o di residenza elettorale.

Il disegno di legge, che si sottopone all'attenzione e successiva approvazione, consente agli emigrati all'estero di esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale senza per questo subirne un onere economico, talvolta sproporzionato alle possibilità dell'emigrato. Così come all'elettore italiano, residente nel territorio nazionale, è offerta la gratuità del viaggio per recarsi a votare, sembra naturale ed equo offrire la stessa condizione al cittadino italiano residente all'estero.

Sul piano pratico si tratta di assicurare al cittadino emigrato il rimborso delle spese effettivamente incontrate dal luogo di residenza all'estero sino alla frontiera italiana, posto dal quale, egli potrà godere delle facilitazioni già disposte per tutti gli elettori italiani.

I proponenti ritengono che tale soluzione consenta una effettiva parità di diritti e quindi assicuri una prerogativa che la Costituzione garantisce. Né possono essere invocate

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

argomentazioni in ordine all'onere derivante dall'applicazione della legge. Le rimesse degli emigranti, il loro valore ed incidenza sulla bilancia commerciale, rappresentano un contributo basato sul sacrificio degli stessi emigrati che in misura insufficiente ed inadeguata viene ripagato. Nè può ignorarsi il peso specifico dell'emigrazione nella vita politica, economica e sociale del nostro Paese. Una parte consistente della popolazione attiva non può essere limitata nel diritto di esercitare il proprio voto fino ad essere impedita dal pronunciarsi nella scelta della classe politica chiamata a reggere le sorti del Paese, delle Regioni o delle istanze elettive di base.

Sembra altresì ai proponenti, in considerazione del maggior impegno che incombe ai nostri cittadini emigrati all'estero che vengono a votare, necessario prevedere un parziale rimborso spese per la possibile perdita di giornate lavorative. Tale richiesta, che può costituire una condizione di miglior favore rispetto al cittadino emigrato nel territorio nazionale, appare invece giustificata se rapportata alle effettive maggiori difficoltà che si incontrano in un viaggio extra nazionale.

Si ritiene che l'importanza degli argomenti esposti e la loro urgenza siano sufficienti a raccomandare il sollecito esame e l'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« I cittadini che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per l'emigrazione all'estero, restano iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, salvo che non abbiano richiesto e ottenuta l'iscrizione nelle liste elettorali di altro comune ».

Art. 2.

Ai cittadini italiani all'estero, che rientrano in Italia per esercitare il diritto di voto in occasione di elezioni dei due rami del Parlamento, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e di *referendum*, è assicurato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro alla frontiera italiana, fermo restando quanto disposto dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successivamente esteso, con legge 26 maggio 1969, n. 241, anche alle elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali.

Art. 3.

Le facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 2 della presente legge hanno vigore a partire dal 15° giorno antecedente quello fissato per la votazione e scadono il 10° giorno dopo di essa.

Art. 4.

Agli elettori emigrati all'estero che si recano a votare nei comuni nelle cui liste elet-

torali sono iscritti, è corrisposto, a titolo di parziale rimborso spese per perdita di giornate lavorative, un contributo straordinario nella seguente misura:

lire 25.000 per coloro che provengono dai Paesi esteri europei;

lire 50.000 per coloro che provengono dai Paesi esteri extra europei.

Art. 5.

Il rimborso delle spese di viaggio, di cui all'articolo 2, e la corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 4, vengono effettuati dal Consolato nella cui giurisdizione risiede l'elettore emigrato, previa esibizione del titolo di viaggio e della attestazione rilasciata dal presidente del seggio secondo la quale il richiedente stesso ha esercitato il diritto di voto.

Art. 6.

L'Amministrazione dello Stato provvede a rimborsare ai Consolati le somme erogate in base al precedente articolo 5, entro e non oltre trenta giorni dopo la richiesta documentata del Consolato.

Art. 7.

All'atto della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei due rami del parlamento, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e di *referendum*; il Ministero degli affari esteri ne dà comunicazione ufficiale ai Governi dei Paesi ove risiedono i lavoratori emigrati allo scopo di addivenire ad accordi che prevedano la concessione dei permessi da parte di ditte, enti ed amministrazioni che occupano elettori italiani, nonchè agevolazioni per l'esercizio di voto in patria.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante iscrizione in apposito capitolo di spesa nella tabella del Ministero del tesoro a partire dal bilancio per il 1975.